



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo



Proposta di variante alla scheda numero 374 di Regolamento Urbanistico di Monte San Savino, Località Chiana Alberoro 265.

Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

(Art. 22 L.R. 10/2010 ess.mm.ii.)

RICHIEDENTE: SIG. TAVANTI DOMENICO

PROGETTISTA: ARCH. LORENZO CAPPELLETTI

Email: lorenzo@cappellettiassociati.it – lorenzo.cappelletti@archiworldpec.it

Variante alla scheda numero 374 di Regolamento Urbanistico di Monte San Savino, Località Chiana Alberoro 265.

Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità

Sommario

1. Premessa metodologica	4
1.1 Scopo della Variante al Regolamento Urbanistico.....	6
2. I contenuti della Variante al RU	7
2.1. Descrizione sintetica dell'area e dell'intervento.....	7
3. Verifica di coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati.....	9
3.1 Verifica di coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT).....	9
3.2 Verifica di coerenza con il PTCP della Provincia di Arezzo	11
3.3 Verifica di coerenza con il Piano Strutturale	12
4. Verifica di coerenza con i Piani di Settore.....	14
4.1 Verifica di coerenza con il Piano Comunale di Classificazione Acustica.....	14
4.2 Verifica di coerenza con il Piano di Bacino del Fiume Arno	15
4.3 Verifica di coerenza con la presenza del Vincolo Paesaggistico.....	15
5. Valutazione degli effetti ambientali	16
5.1 Suolo	16
5.1.1 Geologia.....	16
5.1.2 Geomorfologia, caratteri e uso del suolo	16
5.1.3 Consumo del suolo e riduzione dell'impermealizzazione	17
5.2 Aria.....	17
5.2.1 Emissioni acustiche e clima acustico	17
5.2.2 Emissioni in atmosfera.....	17
5.2.3 Inquinamento luminoso	17
5.3 Acqua	17
5.3.1 Acque superficiali	17
5.3.2 Acque sotterranee	17
5.3.3 Elementi di pericolosità idraulica nell'area in esame	17
5.3.4 Approvvigionamento idrico	18
5.3.5 Smaltimento dei reflui	18
5.4 Il Paesaggio	18
5.4.1 Implicazioni paesaggistiche	18
5.4.2 I vincolo sovraordinati	18
5.4.2.1 Vincolo Paesaggistico.....	18
5.4.2.2 Vincolo idrogeologico	18
5.4.2.3 Aree protette e parchi	18
5.5 Il patrimonio storico-architettonico.....	18

5.5.1 Beni architettonici e culturali.....	18
5.6 Flora e fauna	18
5.6.1 Flora	18
5.6.2 Fauna	18
5.7 Rete infrastrutturale	18
5.8 Rifiuti.....	18
6. Valutazione delle possibili alternative	19
7. Valutazione degli impatti	19
8. Esame della assoggettabilità della Variante a Vas	22

1. Premessa metodologica

La valutazione ambientale strategica rappresenta lo strumento mediante il quale gli aspetti di natura ambientale sono analizzati contestualmente all'elaborazione degli atti di pianificazione. La valutazione ambientale strategica è definita come *"il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte nell'ambito dei piani urbanistici, al fine di garantire che gli effetti siano valutati e affrontati in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale"*

Per gli aspetti valutativi che accompagnano la Variante oggetto del presente documento, si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 14 della LRT 65/2014 e s.m.i e nell'art. 23 della L.R. 10/2010.

Si riportano di seguito gli estratti dei suddetti articoli.

L.R. 65/2014 e s.m.i.

- Art. 14 - Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti

1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006, né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a VAS.

L.R. 10/2010 e s.m.i.

- Art. 23 – procedura per la fase preliminare

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:

- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

Nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) disciplinata dalla L.R. 10/2010, si effettua l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli impatti significativi per l'ambiente, per il patrimonio culturale e paesaggistico e per la salute, come specificato all'art. 24 della medesima legge.

In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato VI della Seconda parte del Dlgs 152 del 2006 e s.m.i. “

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi” si ritengono contenuti essenziali dell'attività di Valutazione di piani e programmi inerenti il governo del territorio e, nello specifico, la pianificazione urbanistica:

- la valutazione di coerenza interna ed esterna degli strumenti di pianificazione territoriale e di governo del territorio;
- la valutazione degli effetti/impatti che tali strumenti e atti producono sul patrimonio culturale e paesaggistico, sulla salute umana, ed a livello sociale, economico, territoriale, paesaggistico, oltre che ambientale.

In ragione della legislazione nazionale (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), la VAS è una procedura oltre che un metodo e un processo e le sue fasi sono distinte dalle fasi del procedimento urbanistico.

L'articolo 5 bis, comma 1 della L.R.T. 10/2010 assoggetta a VAS il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico, mentre per le varianti agli stessi specifica che esse sono soggette a Vas nei casi previsti dalla vigente legge regionale. Non essendo indicata nell'art. 5 bis, tale previsione deve essere contenuta nell'art. 5 – *Ambito di applicazione*. In tale articolo si specifica che devono obbligatoriamente essere assoggettati a VAS:

1. piani e programmi che riguardino il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della valutazione e gestione della qualità dell'aria, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e contestualmente riguardino progetti sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA;
2. piani e programmi che riguardino siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica.

Inoltre l'art. 5 comma 3 stabilisce che debba essere eseguita una verifica di assoggettabilità a VAS per i piani e programmi di cui comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, per le modifiche ai piani e programmi di cui comma 2 e per i piani e programmi diversi da quelli di cui comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

Mentre, per il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico la VAS deve essere effettuata obbligatoriamente per le varianti (che definiscono pur sempre il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti), deve essere eseguita volta per volta una verifica per stabilire se, data la consistenza e la natura delle modifiche, sia necessario esprimere o meno la procedura di VAS.

Si è reso quindi indispensabile sottoporre la presente Variante a verifica di assoggettabilità con le procedure di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010.

Il presente documento descrive in modo sintetico il contenuto e gli obiettivi della Variante al Regolamento Urbanistico, procede poi ad una verifica di coerenza della Variante con gli strumenti urbanistici sovraordinati e con i Piani di settore. Effettua poi un esame dello stato delle risorse ambientali in rapporto con la Variante e agli effetti della stessa. Successivamente, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, viene esaminata l'assoggettabilità della Variante VAS, descrivendo le caratteristiche degli impatti, i rischi per la salute umana e per l'ambiente, l'entità ed estensione nello spazio degli impatti, il valore e la vulnerabilità delle aree coinvolte, il rapporto tra gli impatti e le aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. In conclusione, si esprime e si motiva la proposta di non assoggettabilità alla VAS della Variante di cui all'oggetto.

1.1 Scopo della Variante al Regolamento Urbanistico

Scopo della Variante è la modifica del perimetro della scheda 374 della *"Disciplina del Patrimonio Edilizio di Valore in territorio extraurbano"*, in modo da poter escludere i tre fabbricati di recente costruzione, non caratterizzati da particolare pregio architettonico.

La modifica al perimetro della scheda 374 tutelerebbe con categoria d'intervento 1-2-3 (senza modifiche rispetto all'attuale scheda) solo i due edifici di origine storica e di meritevole tutela, ed escluderebbe i restanti fabbricati dalla disciplina del patrimonio edilizio di valore in territorio extraurbano in quanto, non caratterizzati da alcun tipo di particolare valore, per la salvaguardia del patrimonio storico-architettonico.

2. I contenuti della Variante al RU

Di seguito si illustrano le caratteristiche, gli obiettivi e i criteri informativi della presente Variante al Regolamento Urbanistico che interessano la modifica del perimetro inserito nella scheda n° 374.


2.1 Descrizione sintetica dell'area e dell'intervento

Il Regolamento Urbanistico / Piano Operativo del Comune di Monte San Savino è stato approvato nell'attuale stesura con Delibera di Consiglio Comunale numero 55 del 25 settembre 2019.

La variante prevede la modifica del perimetro della scheda numero 374 della *Disciplina del Patrimonio Edilizio di Valore in Territorio Extraurbano*, in modo da poter escludere gli edifici di valore non storico, non presenti al Catasto Leopoldino o che hanno subito evidenti e significative alterazioni.



Estratto di Regolamento Urbanistico / Piano Operativo – scheda n° 374



Estratto Planimetria Catastale

L'intervento proposto va a ubicarsi nella frazione di Alberoro, Località Chiana 265, dove il Regolamento Urbanistico ha inserito gli immobili oggetto della presente schedatura di R.U. n° 374. Gli immobili sono meglio identificati catastalmente nel foglio 39 particelle 3.

La Variante alla scheda n° 374 prevede la modifica della perimetrazione escludendo i manufatti non presenti al Catasto d'Impianto o che hanno subito alterazioni.



Ortofoto 2019

3. Verifica di coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati

3.1 Verifica di coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT)
Considerando che nella zona in oggetto di Variante è assente il vincolo Paesaggistico, si riconosce l'aderenza della proposta ai contenuti del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con Valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R.T. n. 37 del 27 marzo 2015, nel quale la Regione Toscana ha definito con riferimento all'ambito 15 "Piana di Arezzo e Valdichiana", Capitolo "La disciplina d'uso. 6.1 gli obiettivi di qualità e direttive":

– Obiettivo 1

Salvaguardare le pianure di Arezzo e della Val di Chiana, qualificate dalla presenza dei paesaggi agrari della bonifica storica e da aree umide di interesse naturalistico, e tutelare le relazioni funzionali ed ecosistemiche tra il territorio pianeggiante e le aree collinari e montane, nonché ricostituire le relazioni tra il sistema insediativo e le aree agricole circostanti;

– Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

1 - *Valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario della bonifica leopoldina che si estende attorno al Canale Maestro della Chiana, favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio Orientamenti:*

- *salvaguardare, recuperare e valorizzare l'antico sistema di manufatti e gli edifici di grande valore storico - architettonico e testimoniale legati alla regimazione idraulica quali: dighe, ponti, canali, approdi, argini rialzati, bacini artificiali, mulini, pescaie, gore, caselli e chiuse; in particolare i resti del settecentesco Argine di Separazione fra i bacini del Tevere e dell'Arno nei pressi di Chiusi Scalo, il Callone di Valiano, la Botte allo Strozzo, la Fattoria con la Colmata di Brolio, l'Allacciante dei Rii Castiglionesi, la Chiusa dei Monaci, i numerosi ponti in ferro ottocenteschi di tipo zorès, i caselli idraulici, i manufatti di immissione;*
- *favorire il mantenimento della struttura della viabilità podereale e la leggibilità del sistema insediativo della bonifica;*
- *favorire nelle nuove riorganizzazioni della maglia agraria principi di coerenza morfologica con il disegno generale e con le linee direttrici della pianura bonificata;*
- *favorire la predisposizione di elementi di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica nei processi di intensificazione delle attività agricole all'interno delle pianure alluvionali dominate dalla monocoltura cerealicola, da vasti frutteti specializzati (zona di Tegoletto), da colture*

industriali (tabacco, barbabietola da zucchero) e dalla presenza di vasti allevamenti zootecnici intensivi (suinicoli e avicoli).

1.1 - Evitare l'ulteriore impermeabilizzazione, la frammentazione e il consumo di suolo agricolo delle vaste pianure alluvionali e delle aree pedecollinari connessi alla espansione insediativa e allo sviluppo infrastrutturale, mantenere i varchi esistenti e riqualificare le "Direttrici di connettività" (individuate nella carta della "Rete degli Ecosistemi")

Orientamenti:

Mantenere i varchi esistenti e riqualificare le "Direttrici di connettività" con particolare riferimento a:

- la pianura a nord di Arezzo e quella tra Arezzo e il Canale Maestro della Chiana interessate da intense urbanizzazioni (prevalentemente zone industriali) associate alla elevata densità delle infrastrutture lineari, con tendenza alla saldatura dell'edificato in direzione di Battifolle;*
- la parte settentrionale della Val di Chiana caratterizzata da intensi processi di urbanizzazione, nel triangolo Badia al Pino – Togoletto – Pieve al Toppo (con tendenza alla saldatura delle aree urbanizzate in direzione di San Zeno e del Canale Maestro della Chiana);*
- le residuali aree agricole comprese tra Sinalunga, Bettolle e Torrita di Siena e lungo il torrente Foenna, individuate nella carta della "Rete degli Ecosistemi" come "Direttrice di connettività da ricostituire";*
- a pianura del torrente Esse con nuove espansioni commerciali/ industriali in loc. Farniole e Pieve Vecchia ("Direttrice di connettività da riqualificare" individuata nella carta della "Rete degli Ecosistemi");*
- la zona di Chiusi Scalo, interessata dallo sviluppo di zone industriali/artigianali di pianura in corso di saldatura con adiacenti aree urbanizzate extraregionali;*
- le aree pedecollinari lungo la strada di collegamento tra Arezzo, Castiglion Fiorentino e Cortona con processi di urbanizzazione che creano un effetto barriera tra la pianura e gli ambienti collinari e montani;*

1.2 - evitare ulteriori processi di dispersione insediativa in territorio rurale anche attraverso la definizione e riqualificazione dei margini urbani, la salvaguardia degli spazi agricoli periurbani e la ricostituzione delle relazioni territoriali con i contesti contermini;

1.3 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

- 1.4 - *tutelare gli edifici e i manufatti di valore storico e architettonico e salvaguardare la riconoscibilità e l'integrità visuale del profilo urbano storico di Arezzo, caratterizzato dalla supremazia di torri, campanili e cupole di edifici civili e religiosi;*
- 1.5 - *nella pianura di Quarata, razionalizzare le attività estrattive, migliorando i livelli di sostenibilità di quelle attive e riqualificando quelle abbandonate;*
- 1.6 - *tutelare, riqualificare e valorizzare il corso del Fiume Arno, il denso reticolo idrografico della Val di Chiana, con particolare riferimento alle aree individuate come "corridoio ecologico fluviale da riqualificare" della Carta della Rete Ecologica.*

Orientamenti:

- *tutelare i corsi d'acqua del Rigo e del Paglia, a cui è associata la presenza di significativi ecosistemi fluviali e di numerose aree umide (naturali e artificiali) alcune delle quali di elevato interesse conservazionistico (Ponte a Buriano e Penna, Laghi di Montepulciano e di Chiusi, aree umide dell'ex zuccherificio di Castiglion Fiorentino) attraverso il miglioramento del grado di continuità ecologica e della gestione della vegetazione ripariale, nonché attraverso la promozione di forme di fruizione delle vie d'acqua.*


La variante in oggetto è estranea ai contesti richiamati ai punti elencati della disciplina d'uso dell'ambito 15 "Piana di Arezzo e Valdichiana" del PIT, pertanto gli obiettivi della variante non incidono in alcuna maniera su varchi esistenti, direttrici di connettività, frammentazione e consumo di suolo agricolo, né trasmettono effetti negativi in ordine a quanto ivi previsto.

L'intervento di variante non si pone in situazione di contrasto o di incompatibilità con gli indirizzi, le prescrizioni e gli obiettivi del PIT.

3.2 Verifica di coerenza con il PTCP della Provincia di Arezzo

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.72 del 16.05.2000, individua la zona della tavola E15 "*Carta dei quadri ambientali, dell'uso del suolo e della tessitura agraria*" inserendola nella pianura, tessitura agraria coltura a maglia rada.


La variante in oggetto pertanto risulta in assenza di interferenze con le direttive dello strumento provinciale. È quindi pienamente conforme alle direttive del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.



Estratto del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo – Tavola E 15

3.3 Verifica di coerenza con il Piano Strutturale


Il Piano Strutturale del Comune di Monte San Savino approvato con delibera C.C. n. 13 del 22.06.2006, inserisce la zona in oggetto all'interno della scheda n° 347 di R.U. La variante proposta risulta in assenza di interferenze con quanto normato dal Piano Strutturale risultando in piena coerenza con esso.



Estratto Piano Strutturale – Edilizia rurale di valore



Estratto Piano Strutturale – Tavola B04.1 Le Invarianti



Estratto Piano Strutturale – Tavola B05 Il sistema funzionale, ambientale, naturale e antropico

4. Verifica di coerenza con i Piani di Settore


4.1 Verifica di coerenza con il Piano Comunale di Classificazione Acustica

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Monte San Savino è stato approvato con delibera C.C. N.35 del 30.06.2005. La zona oggetto di Variante ricade nella Classe acustica III.

Rientrano nella Classe acustica III:

- Traffico veicolare: traffico veicolare locale o di attraversamento;
- Commercio e servizi: presenza di attività commerciali e uffici;
- Industria e artigianato: limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali;
- Densità di popolazione: media densità di popolazione.

Si ritiene che la variante prevista sia compatibile con la classificazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica senza limitazioni o prescrizioni.



Estratto Piano Regione Toscana, Geoscopio, Piani Comunali di classificazione acustica – Zonizzazione acustica

4.2 Verifica di coerenza con il Piano di Bacino del Fiume Arno

Assetto idrogeologico:

Lo studio geologico idraulico del Comune di Monte San Savino risulta coerente con i dispositivi del D.P.G.R. 26/R/2007 (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio in materia di indagini geologiche).

Negli elaborati allegati al Piano Strutturale del Comune di Monte San Savino l'area interessata ricade in pericolosità idraulica media. Per quanto riguarda invece la Carta della fattibilità idraulica allegata al Regolamento Urbanistico, l'area ricade nella Classe I1: Fattibilità idraulica senza particolari limitazioni.

Inoltre la Carta dei vincoli allegata al quadro conoscitivo del Piano Strutturale non segnala la presenza di vincolo idrogeologico.



Tavola G.11 del Piano Strutturale – Pericolosità idraulica

4.3 Verifica di coerenza con la presenza del Vincolo Paesaggistico

L'area oggetto di Variante è assente dalla presenza del vincolo paesaggistico.

5. Valutazione degli effetti ambientali

Per la valutazione degli effetti della Variante si sono prese in considerazione le risorse essenziali del territorio allo scopo di stimare l'entità e la qualità delle modifiche che il Piano potrà apportare allo stato dell'area e al contesto.

Aspetti ambientali e territoriali

Le risorse essenziali da prendere in considerazione previste dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico sono:

- Suolo;
- Aria;
- Acqua;
- Paesaggio;
- Patrimonio storico - architettonico;
- Flora e fauna;
- Rete infrastrutturale.

5.1 Suolo

5.1.1 Geologia

Dal punto di vista delle Geologia lo strumento urbanistico vigente evidenzia che il suolo è caratterizzato da depositi fluviali. Le caratteristiche della Variante non andranno ad incidere sulla struttura geologica del territorio.

5.1.2 Geomorfologia, caratteri e uso del suolo

L'area oggetto di Variante ricade interamente in zona a pericolosità geomorfologica media G.2:

“Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati; aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciture della cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%. Rientrano in questa classe di pericolosità i corpi di frana non attivi, le aree con presenza di depositi alluvionali con pendenze comprese tra il 10% ed il 25%, i terreni litoidi con pendenze maggiori del 45% e le aree soggette ad erosione superficiale”.

Le caratteristiche della Variante non andranno ad incidere sulla struttura geologica del territorio.



Tavola G.1.07 del Piano Strutturale – Pericolosità Geologica

5.1.3 Consumo del suolo e riduzione dell'impermealizzazione

La variante in oggetto non andrà a configurare nessun consumo di suolo né di incremento della sua impermealizzazione.

5.2 Aria

5.2.1 Emissioni acustiche e clima acustico

Come detto al paragrafo 4.1 “Verifica di coerenza con il Piano Comunale di Classificazione Acustica”, la Variante non andrà a generare emissioni acustiche e impatti sul clima acustico.

5.2.2 Emissioni in atmosfera

La proposta di Variante non determina nessun incremento rispetto al livello attuale di emissioni.

5.2.3 Inquinamento luminoso

La proposta di Variante non determina nessun incremento rispetto al livello attuale di emissioni.

5.3 Acqua

5.3.1 Acque superficiali

La proposta di Variante non determina alcun impatto sul sistema delle acque superficiali.

5.3.2 Acque sotterranee

La proposta di Variante non determina alcun impatto sul sistema delle acque sotterranee.

5.3.3 Elementi di pericolosità idraulica nell'area in esame

La zona della Variante ricade in area a pericolosità idraulica della Classe 3: Pericolosità media, come evidenziato nello studio geologico-idraulico del Piano Strutturale condotto ai sensi del D.P.G.R. 26/R/2007, fermo restando al tipo di pericolosità media, l'oggetto della Variante non andrà in nessun modo ad impattare gli elementi di pericolosità idraulica.

5.3.4 Approvvigionamento idrico

La Variante proposta non determina alcun impatto sul sistema di approvvigionamento idrico.

5.3.5 Smaltimento dei reflui

La Variante proposta non determina alcun impatto sul sistema dello smaltimento dei reflui.

5.4 Il Paesaggio

5.4.1 Implicazioni paesaggistiche

La Variante proposta non determina alcun impatto rispetto al paesaggio naturale.

5.4.2 I vincolo sovraordinati

5.4.2.1 Vincolo Paesaggistico

L'area interessata dalla Variante non risulta assoggettata ad alcun vincolo paesaggistico tra quelli indicati dall'art. 136 D.lgs. 42/2004 - *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico* e dell'art.142 D.lgs. 42/2004 – *Aree tutelate per legge*. E i *Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004*.

5.4.2.2 Vincolo idrogeologico

L'area oggetto di Variante non è compresa fra quelle soggette al vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000.

5.4.2.3 Aree protette e parchi

L'area oggetto di Variante risulta esterna ai Siti di Importanza Regionale (SIR) di cui alla L.R. 56/2000 e al sistema dei parchi e aree protette di cui alla L.R. 49/95.

5.5 Il patrimonio storico-architettonico

5.5.1 Beni architettonici e culturali

La Variante non interferisce con beni architettonici o culturali vincolati ai sensi della ex 1089/39 "*Tutela delle cose d'interesse artistico o storico*".

5.6 Flora e fauna

5.6.1 Flora

La Variante non interferisce in modo alcuno nei riguardi dell'assetto della flora del luogo.

5.6.2 Fauna

La Variante non interferisce in modo alcuno nei riguardi dell'assetto della fauna locale.

5.7 Rete infrastrutturale

Gli obiettivi della variante proposta non interferiscono con la rete infrastrutturale esistente e non prevedono modifiche alla viabilità.

5.8 Rifiuti

La Variante proposta non determina alcun impatto in termini di rifiuti solidi urbani.

6. Valutazione delle possibili alternative

Esaminando in via speditiva le possibili alternative all'intervento proposto, si ritiene opportuno far presente quanto segue: l'unica alternativa che si presenta alla Variante oggetto della presente relazione appare la modifica delle categorie di intervento ammesse per gli edifici non presenti al Catasto Storico o che hanno subito evidenti alterazioni. Risulta pertanto più ragionevole la modifica del perimetro che accoglierà solo gli edifici di valore storico - architettonico in territorio extraurbano.

7. Valutazione degli impatti

Ai fini della valutazione degli effetti della modifica normativa occorre sottolineare che la Variante proposta non modifica in alcun modo i parametri urbanistici e le destinazioni ammesse dal Regolamento Urbanistico. Il presente paragrafo descrive gli effetti sull'ambiente che caratterizza l'area individuata ed il territorio circostante. Le componenti da valutare sono:

- A. SUOLO E SOTTOSUOLO;
- B. PAESAGGIO E ASPETTI CULTURALI: aree di interesse naturalistico, vincolo paesaggistico, vincolo archeologico;
- C. RIFIUTI: produzione rifiuti, raccolta differenziata;
- D. ACQUA: acque sotterranee e superficiali, consumi idrici, fognatura;
- E. RUMORE: zonizzazione acustica, recettori sensibili, emissioni da traffico;
- F. ENERGIA: consumi energetici;
- G. ARIA: qualità dell'aria, emissioni inquinanti;
- H. VEGETAZIONE E FLORA;
- I. FAUNA;
- J. ECOSISTEMI;
- K. INSEDIAMENTI E QUALITA' URBANA: standard, qualità architettonica, valorizzazione delle specializzazioni funzionali del territorio
- L. SALUTE UMANA

Consumo e uso del suolo: l'intervento proposto non produrrà alterazioni negative rispetto alle condizioni del luogo in quanto non si prevede alcun nuovo consumo di suolo.

Sottosuolo: non si evidenziano impatti significativi.

Ambiente e paesaggio (tutela del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico). Valutazione sulla sensibilità paesistica del sito: l'intervento oggetto di Variante comporta il mantenimento dei livelli di qualità paesaggistica dell'area e del suo intorno in quanto non altera gli equilibri tra territorio agricolo e territorio urbanizzato.

Rifiuti: l'intervento oggetto di Variante non comporta impatti.

Acqua: l'intervento non comporta alcun impatto sulla risorsa acqua.

Rumore: l'intervento oggetto di Variante non comporta impatti.

Energia: l'intervento non comporta alcun impatto sulla risorsa energia.

Aria: l'intervento non comporta alcun impatto sulla risorsa aria.

Vegetazione e flora: non si evidenziano impatti significativi.

Fauna: non si evidenziano impatti significativi.

Ecosistemi: non si evidenziano impatti significativi.

Insedimenti e qualità urbana: l'intervento non comporta alcun impatto sulla qualità degli spazi pubblici e/o aperti, sulla qualità delle opere di urbanizzazione e non comporta impatti sulla qualità dell'edificazione.

Salute umana: L'intervento non comporta alcun impatto sulla salute umana.

Caratteristiche degli effetti e delle aree interessate dalla Variante

a) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti indotti dalle previsioni.

Come è stato già ricordato, le matrici ambientali non sono interessate dalle previsioni della Variante. Per rendere più chiara tale previsione, di seguito viene eseguita una valutazione che utilizza una serie di temi ambientali che possono essere influenzati da un Piano urbanistico.

Ambito tematico	Azioni d'impatto	Documenti di riferimento
CAMBIAMENTI CLIMATICI	Emissioni di gas serra	Le modifiche della Variante non hanno influenza sulle azioni che potrebbero generare l'emissione di sostanze ad effetto serra.
ARIA	Inquinanti atmosferici	Le modifiche della Variante non hanno influenza sulle azioni che potrebbero generare l'emissione di sostanze inquinanti.
ACQUA	Utilizzo delle risorse idriche	La variante non comporta utilizzo delle acque, pertanto esse non determinano un incremento della produzione di reflui e nuovi consumi di risorsa idrica.
SUOLO E SOTTOSUOLO	Consumo e inquinanti di suolo	Le modifiche non comportano consumo di nuovo suolo.
NATURA E BIODIVERSITÀ	Pressione sulle aree naturali protette Protezione della biodiversità	Non si evidenzia alcun collegamento con la componente ambientale natura e biodiversità

RUMORE	Rumore in ambiente urbano	Non apportando modifiche, si ritiene che rimanga invariata la Zonizzazione acustica Comunale.
RIFIUTI	Produzione di rifiuti	Non apportando modifiche, si ritiene che la Variante non possa apportare degli incrementi relativamente alla produzione di rifiuti.
PAESAGGI E BENI CUTURALI	Interferenza con il patrimonio architettonico e storico	L'attuazione della Variante avrà degli effetti positivi sulla componente paesaggio poiché, consentirà di dare vantaggio alla salvaguardia del patrimonio storico-architettonico.
SALUTE PUBBLICA	Sicurezza dei cittadini	La Variante non apporta alcun tipo di effetto sulla salute e sicurezza dei cittadini.

b) Natura transfrontaliera degli effetti

Le modifiche introdotte con la Variante hanno effetto solamente sul Regolamento Urbanistico ed hanno portata esclusivamente locale; è pertanto da escludere la possibilità di ricadute ambientali della Variante a livello transnazionale.

c) Valore e vulnerabilità delle aree interessate dalle previsioni

Le previsioni della Variante hanno effetto su un'area già edificata. Tuttavia, le previsioni della Variante operano solamente al livello normativo.

c) Effetti su ambiti protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

L'ambito su cui agiscono le previsioni della Variante è esterno al sistema dei vincoli paesaggistico-ambientali.

8. Esame della assoggettabilità della Variante a Vas

In relazione ai contenuti della Variante proposta, si possono trarre le seguenti conclusioni rispetto ai criteri di assoggettabilità a VAS di cui alla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii:

- La Variante non genera impatti per le loro caratteristiche di probabilità, durata, frequenza, reversibilità e cumulabilità;
- La Variante riguarda una modifica di tipo minore al dispositivo normativo allo strumento urbanistico;
- Non si introducono rischi per la salute umana;
- La Variante normativa non riguarda od interessa in alcun modo aziende a rischio e con produzioni insalubri o pericolose;
- Con la Variante in oggetto non è da prevedersi il superamento dei livelli di qualità ambientali o dei valori limite;
- Il quadro conoscitivo ambientale risulta adeguatamente aggiornato ed approfondito;
- Per quanto riguarda l'uso intensivo del suolo, la Variante non determina nuovo utilizzo del suolo, né di conseguenza di riduzione dei terreni ad uso agricolo a favore di interventi edilizi;
- La Variante non interessa aree di valore naturale o culturale;
- La Variante non riguarda aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Siti di Interesse Regionale (SIR).
- Non si modificano gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Strutturale né del Regolamento Urbanistico e non si varia il quadro di riferimento per progetti e altre attività, né per quanto riguarda l'ubicazione, la natura e le condizioni operative né attraverso la ripartizione delle risorse;
- Non si introducono modifiche che influenzano altri Piani o Programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, rispetto al quadro delineato dagli strumenti vigenti;
- Le modifiche introdotte non sono rilevanti rispetto all'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambiente.

Per le ragioni sovraesposte, considerando che la Variante introduce una modifica di tipo minore, che non comporta impatti con caratteri critici né significativi per quanto riguarda gli aspetti di cui comma 2 dell'Allegato 1 della L.R. 10/2010 e considerato quando evidenziato dei precedenti paragrafi, si ritiene di poter affermare che la Variante non determini nuovi impatti sull'ambiente, né rischi per la salute umana o per l'ambiente od impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Di conseguenza, si ritiene non necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al Regolamento Urbanistico di cui trattasi.